

## **Regolamento di funzionamento della Scuola di Politiche per la Salute**

*Emanato con D.R. n. 2421/2024 del 19/12/2024*

*(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)*

### **CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento si applica alla Scuola di Politiche per la Salute dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di seguito indicata come "Scuola".

### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 2 (Definizione)**

1. La Scuola è una Struttura dell'Ateneo di interesse strategico diretta alla realizzazione delle specifiche attività di cui all'articolo 3.
2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di cui all'allegato 1 al regolamento del Centro.

#### **Articolo 3 (Finalità)**

1. La Scuola persegue le seguenti finalità:
  1. gestisce attività formative, non riguardanti i Corsi di Laurea, negli ambiti delle politiche per la salute in conformità ai requisiti di legge nonché ai Regolamenti di Ateneo;
  2. svolge attività di ricerca negli ambiti di cui al comma 1, con particolare riferimento al coordinamento di progetti di ricerca interdisciplinari, anche funzionali all'adeguamento delle conoscenze scientifiche necessarie a supportare le attività formative;
  3. favorisce la collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale e con altri soggetti pubblici o privati attivi negli ambiti di interesse della Scuola, anche mediante la sottoscrizione di accordi e convenzioni;
  4. instaura collaborazioni con altre istituzioni universitarie e di ricerca necessarie a supportare le attività di cui ai commi 1 e 2.

### **CAPO III - ORGANI E COMPETENZE**

#### **Articolo 4 (Organi)**

1. Gli organi della Scuola sono:
  - a) il Direttore;
  - b) il Consiglio.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

### **Articolo 5 (Direttore)**

#### 1. Il Direttore:

- a) è eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori e ricercatori componenti il Consiglio stesso, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
- b) nomina un Vicedirettore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

#### 2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta la Scuola;
- b) presiede e convoca il Consiglio della Scuola;
- c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola;
- d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio, ferme restando le competenze e le responsabilità dell'ufficio o della struttura che svolge le attività amministrative e contabili per la Scuola;
- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) è consegnatario degli spazi eventualmente assegnati alla Scuola e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale del Centro, secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
- j) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Scuola, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del Regolamento di organizzazione.

### **Articolo 6 (Il Consiglio)**

#### 1. Il Consiglio della Scuola è composto da:

- a) il Direttore della Scuola, che lo presiede;
- b) dal Vicedirettore;
- c) due componenti designati dal Dipartimento di Scienze Economiche e uno designato da ciascuno degli altri Dipartimenti partecipanti alla Scuola.

I membri del Consiglio di cui alla lettera c) restano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Salvo disposizioni specifiche, le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
3. Il Consiglio:
  - a) elegge il Direttore della Scuola ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti;
  - b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità della Scuola e la piena attuazione della programmazione delle attività;
  - c) verifica annualmente il rispetto dei criteri di sostenibilità della Scuola definiti dal Consiglio di Amministrazione e approva la documentazione istruttoria, affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 3 dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo;
  - d) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
  - e) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
  - f) approva la proposta di budget e il consuntivo;
  - g) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il budget;
  - h) definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
  - i) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti esterni;
  - j) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
  - k) delibera sulle richieste di adesione alla Scuola dei Dipartimenti;
  - l) propone modifiche al Regolamento di funzionamento.

#### **CAPO IV – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE**

##### **Articolo 7 (Modifiche alla composizione del Centro)**

1. Aderiscono al Centro i Dipartimenti proponenti la costituzione del Centro di cui all'allegato 1 al regolamento del Centro.
2. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti dell'Ateneo, anche su iniziativa di propri docenti strutturati, mediante un'apposita delibera che indichi le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione del Centro.
3. L'adesione di un nuovo Dipartimento è approvata, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione di una nuova adesione comporta la integrazione dell'allegato 1 al regolamento del Centro.
4. I Dipartimenti partecipanti al Centro possono deliberare il ritiro dalla partecipazione; il ritiro della partecipazione è approvato, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione,

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione del ritiro indica le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi già messi a disposizione del Centro e comporta la modifica dell'allegato 1 al regolamento del Centro.

#### **Articolo 8 (Autonomia e Gestione)**

1. I livelli di autonomia amministrativa e gestionale della Scuola, sono definiti in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La Scuola adotta il modello gestionale di service globale assicurato dal Dipartimento di Scienze Economiche.

#### **Articolo 9 (Risorse)**

1. Le risorse finanziarie della Scuola sono gestite dal Dipartimento di Scienze Economiche come autonomo centro di responsabilità.
2. Il budget della Scuola può essere costituito da:
  - a) conferimenti dei Dipartimenti promotori secondo gli impegni da essi assunti in sede di proposta di costituzione e definiti con la delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del Centro;
  - b) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
  - c) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi e altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della Scuola stipulati con enti pubblici o privati, siano essi nazionali o internazionali;
  - d) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno, per la realizzazione di attività formative e scientifiche in forma integrata;
  - e) erogazioni liberali.

### **CAPO V — DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 10 (Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2025.
2. La Scuola di cui all'art. 1 subentra nei rapporti e nelle convenzioni già in essere della Scuola Superiore di Politiche per la Salute – SSPS, Unità Organizzativa Funzionale del Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico - (CRIFSP), ai sensi del D.R. n. 891 del 13/11/2013.

\*\*\*